

IVA

Proroghe e conferme per fattura elettronica e corrispettivi telematici - II° parte

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

TEMI EMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE A INIZIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dopo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), continuiamo con la **disamina dei provvedimenti** che dispongono **proroghe** in relazione alla **decorrenza di talune procedure** che interessano tanto la disciplina della **fattura elettronica** che quella dei **corrispettivi telematici**.

Concluderemo poi con una **tabella che sintetizza le decorrenze** delle disposizioni evidenziate sia nella [prima](#) che in questa **seconda e ultima parte**.

Scade il 28.02.2021 il termine per l'adesione ai servizi di consultazione dell'Agenzia

Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21.12.2018](#) sono state modificate le **modalità**, previste dal [provvedimento n. 89757 del 30.4.2018](#), con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli **operatori Iva**, o agli **intermediari** dagli stessi delegati, le **fatture elettroniche emesse e ricevute** nonché, ai consumatori finali, le **fatture elettroniche ricevute**.

In particolare, è stata prevista l'introduzione di una specifica **funzionalità**, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori Iva – anche per il tramite di un **intermediario** appositamente delegato - ovvero al **consumatore finale**, di **aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”**.

Dopo diversi provvedimenti di **proroga**, con il [provvedimento direttoriale n. 311557 del 23.09.2020](#) l'Agenzia, essendo ancora in corso le **attività di implementazione tecnica e amministrativa** per attuare le predette disposizioni normative, e come da intese con il **Garante**

per la protezione dei dati personali, ha disposto un'ulteriore **proroga fino al 28 febbraio 2021** del periodo durante il quale sarà possibile effettuare l'adesione al **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** e dei loro **duplicati informatici**.

Nuovo rinvio al 01.01.2022 per la trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria

Con l'[articolo 140, comma 2](#), del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), è stato modificato il **comma 6-quater** dell'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) al fine di **posticipare al 01.01.2021**, rispetto al 01.07.2020, l'**adeguamento dei registratori telematici** per la **trasmissione al Sistema TS** (Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della **dichiarazione precompilata**, dei **dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie** (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).

Successivamente, con una disposizione contenuta nel cosiddetto **Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020)** la decorrenza del predetto obbligo di utilizzo del **Sistema Tessera Sanitaria** come canale esclusivo per la **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri** è stata ulteriormente differita al 01.01.2022.

Prorogato anche per l'anno 2021 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie

Per effetto della previsione contenuta nel [comma 1105 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) (**Legge di Bilancio 2021**) viene modificato l'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#), convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2021 il **divieto di emissione di fattura elettronica** per le **prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ampliato il termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali

Sempre la **Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020)**, al [comma 1102](#), introduce una novità per i contribuenti che liquidano l'Iva con **cadenza trimestrale** e che versano l'eventuale debito da essa emergente **entro il giorno 16 del secondo mese successivo al compimento del trimestre di riferimento** (con l'eccezione, ovviamente, dell'ultimo trimestre dell'anno per il quale il termine di versamento coincide con quello di versamento del saldo derivante dal modello dichiarativo annuale, ossia il **16 marzo**).

Fino ad oggi la **registrazione delle fatture emesse**, disciplinata dall'[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#) così come modificato dall'[articolo 12 D.L. 119/2018](#), andava effettuata **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (ad esempio, una fattura emessa il

21 gennaio, avrebbe dovuto essere registrata **entro e non oltre il termine del 15 febbraio**).

Con l'obiettivo di **semplificare gli adempimenti** dei predetti contribuenti trimestrali e al fine di tenere conto del fatto che i termini previsti per effettuare la **liquidazione dell'Iva** dei contribuenti di minori dimensioni sono ben maggiori rispetto ai termini previsti per la registrazione delle fatture emesse, il legislatore, attraverso una **modifica della previsione contenuta nell'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#)**, ha stabilito che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata entro un termine più ampio e cioè ***“entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”***. Vediamo in cosa si sostanziano le novità con un esempio.

Un contribuente che effettua ai fini Iva una **prestazione di servizi in data 25 marzo 2021** potrà, in virtù delle recenti disposizioni di semplificazione, **registrare** la relativa fattura elettronica emessa entro il termine ultimo del **30 aprile 2021**.

L'imposta relativa a tale fattura comunque concorrerà alla **liquidazione del primo trimestre del 2021**, il cui termine di versamento scade il successivo **17 maggio 2021** (posto che il giorno 16 cade di domenica).

Abolizione dell'esterometro dal 2022

Con le previsioni contenute nei [commi 1103 e 1104 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) (**Legge di Bilancio 2021**) il legislatore dispone l'**abolizione** della comunicazione telematica dei dati relativi alle **cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere** (il cosiddetto **“esterometro”**) a far data dal **2022**.

Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, la **trasmissione delle operazioni** che fino a fine 2021 andranno a confluire nell'**esterometro**, avverrà **esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio**, lo stesso canale utilizzato per le **fatture elettroniche**.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- la **trasmissione telematica dei dati** relativi alle operazioni svolte nei confronti di **soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** è effettuata **entro il 15° giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento** del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Sotto il **profilo sanzionatorio**, l'omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una sanzione di **2 euro** per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà

(con tetto di 200 euro mensili) **se l'invio avviene nei 15 giorni successivi** alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la **trasmissione corretta dei dati**.

Debutto nel 2021 per le bozze “precompilate” dei registri Iva

Con l'[articolo 142 del Decreto Rilancio \(D.L. 34/2020\)](#) viene modificata la previsione contenuta nell'[articolo 4 D.Lgs. 127/2015](#) al fine di stabilire il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal **1° gennaio 2021**:

- del servizio di elaborazione, da parte delle Entrate, della **dichiarazione precompilata Iva**, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all'annualità 2021;
- del **servizio di elaborazione**, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle **bozze dei registri Iva acquisti e vendite**, delle **liquidazioni periodiche** e della **dichiarazione precompilata Iva**, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all'annualità 2021.

Con il [comma 1106 dell'articolo 1 L. 178/2020 \(Legge di bilancio 2021\)](#) viene ulteriormente modificato l'**articolo 4** del citato **D.Lgs. 127/2015** prevedendo che, al fine di reperire i dati per produrre i citati documenti, l'Agenzia possa fare riferimento anche a “*ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria*” e che per **convalidare o integrare i dati** messi a disposizione dall'Agenzia gli intermediari abilitati debbano necessariamente essere “in possesso della **delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica**”.

La tabella di sintesi

DISCIPLINA

- nuove specifiche tecniche della fattura elettronica
- obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico
- nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici
- obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni
- procedura di liquidazione dell'imposta di bollo virtuale sulle FE
- lotteria degli scontrini
- termine per l'adesione ai servizi di consultazione dell'Agenzia
- trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria
- proroga divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie
- ampliamento termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali
- abolizione “esterometro”
- bozze “precompilate” dei registri Iva
- dichiarazione Iva annuale “precompilata”

DECORRENZA

01.01.2021
01.01.2021
01.04.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.03.2021
28.02.2021
01.01.2022
anno 2021
2021
01.01.2022
01.01.2021
anno 2021